

CAPITOLATO D'APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI MONTALTO DELLE MARCHE

ART. 1

L'appalto ha per oggetto:

Parte del servizio del trasporto degli alunni frequentanti la scuola elementare e media;

Il trasporto scolastico può essere effettuato anche con autobus di proprietà dell'Ente in comodato d'uso alla ditta, tutti i giorni previsti dal calendario scolastico;

Il numero complessivo degli alunni da trasportare è di circa 40 distribuiti su diversi giri il tutto per complessivi circa km 100 al giorno

ART. 2

Per lo svolgimento del suddetto servizio il Comune di Montalto delle Marche concede in comodato alla ditta aggiudicatrice n. 1 autobus così individuato:

- Scuolabus marca IVECO CACCIAMALI , modello 65C15/70, targato CE731DD (anno di immatricolazione 2003) – N. 29 posti compreso l'autista, per il trasporto persone e per il servizio trasporto scolastico.

ART. 3

1) Il servizio è organizzato mediante percorsi e fermate nell'ambito del territorio comunale e comuni limitrofi, sulle strade riportate sulla planimetria depositata presso questo Comune e consegnata ad ogni inizio di anno scolastico alla ditta appaltatrice. Nell'arco del periodo in considerazione, il numero degli alunni da trasportare ed i percorsi potranno variare e le fermate potranno essere aumentate o diminuite, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione, senza che ciò comporti variazioni nel canone di appalto.

2) All'inizio dell'anno scolastico, a seconda del numero degli alunni iscritti nelle varie scuole, della localizzazione delle loro abitazioni, degli orari fissati dalle autorità scolastiche, verranno comunicate alla ditta appaltatrice, gli orari e i percorsi del trasporto scolastico.

ART. 4

1)- La durata dell'appalto è la seguente:

intero anno scolastico 2018/2019 con inizio dal 17 settembre 2018 e termine con la fine delle lezioni dell'anno scolastico di riferimento.

2)- Il servizio dovrà essere garantito durante i giorni di funzionamento delle scuole, secondo il calendario fissato dalle autorità scolastiche;

Può comprendere inoltre, a richiesta del Responsabile del servizio, la copertura di altre esigenze di trasporto, come previsto nel successivo articolo 6.

3)- L'orario di svolgimento del servizio sarà parimenti condizionato dall'orario scolastico comprensivo dei rientri, tenendo presente che gli orari e le modalità di espletamento del servizio potranno subire variazioni non essenziali, a seconda delle esigenze scolastiche o dell'Amministrazione a causa di particolari situazioni stagionali, senza che ciò comporti variazioni nel canone di appalto.

ART. 5

1) Nell'esercizio del trasporto scolastico in questione, l'Impresa potrà utilizzare n. 1 (uno) autobus, di proprietà del comune di Montalto delle Marche.

2) Gli oneri relativi alla gestione, gasolio, manutenzione ordinaria compresi spese di esercizio, saranno a carico dell'impresa per gli scuolabus e due revisione presso officina autorizzata durante le vacanze natalizie e pasquali e due cambi di pneumatici nei mesi di novembre e aprile in coincidenza con l'inizio e la fine della stagione invernale;

Fanno carico al Comune le spese per i collaudi, revisioni annuali, tasse di circolazione e assicurazione R.C.A.

Qualora, in considerazione del breve periodo relativo all'appalto del trasporto (circa mesi 8 1/2), si verifichi una rottura di particolare gravità che possa essere imputabile allo stato di manutenzione del mezzo consegnato, si valuterà la possibilità di un intervento finanziario anche da parte dell'Ente appaltante.

3) Per un servizio più idoneo e senza variazione alcuna del prezzo d'appalto, la ditta aggiudicataria potrà utilizzare mezzi di proprietà aventi le caratteristiche di scuolabus, in sostituzione o ad integrazione dei mezzi concessi in comodato, anche al fine di garantire in condizioni di sicurezza il trasporto del numero effettivo degli alunni iscritti nell'anno scolastico di riferimento.

4) I veicoli destinati allo svolgimento del servizio dell'appalto in questione:

a) alla data di inizio del servizio dovranno essere in perfetta efficienza, idonei sia nella meccanica che nella carrozzeria. Annualmente questo ente richiederà il visto di revisione tecnica dell'ispettorato della Motorizzazione Civile Competente per territorio.

b) per quanto attiene agli autobus dati in comodato gratuito dovrà essere seguita la seguente procedura: gli autobus saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e per il quale la ditta ha firmato dichiarazione di accettazione. Sull'autobus si dovrà tenere un libretto di marcia dal quale risultino i chilometri effettuati, gli interventi di manutenzione (straordinaria ed ordinaria) eseguiti e l'autofficina che li ha eseguiti. Preventivamente all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria la ditta dovrà darne comunicazione scritta. Ove si ravvisi la necessità di procedere alla installazione di pezzi di ricambio la ditta appaltatrice dovrà far installare pezzi nuovi. Il mezzo, dato in comodato d'uso dovrà essere riconsegnato al Comune, alla fine del periodo di appalto, in perfetto stato di funzionamento.

ART. 6

1) L'Amministrazione, ai fini anche della salvaguardia dell'incolumità degli utenti trasportati e del patrimonio comunale, si riserva di effettuare, mediante proprio personale o professionista esterno incaricato, controlli ed ispezioni, in qualsiasi momento, per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi.

2) L'appaltatore si impegna a sottostare ai controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e ad adottare tutte le misure di sicurezza che dovessero essere prescritte.

3) L'appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti il veicolo in servizio pubblico e tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza.

La ditta appaltatrice dovrà curare l'igiene e la pulizia, all'interno e all'esterno, del mezzo di trasporto.

4) L'appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione e sia nel caso di assenza o astensione dal lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi, dovrà garantire ed assicurare il servizio, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

5) Nel caso che la ditta appaltatrice non riesca, per qualsiasi motivo, ad assicurare il servizio, l'Amministrazione potrà procedere a sostituirsi in tale incombenza con ogni mezzo, restando inteso che tutti i relativi oneri saranno a totale carico dell'appaltatore, con l'applicazione di una penale, proporzionale all'inconveniente verificatosi sino ad un massimo del 10% del canone, salvo il

risarcimento del maggior danno eventuale.

ART. 7

- 1) Il canone d'appalto, onnicomprensivo, è fissato in Euro 22.665,00= (ventiduemilaseicentosessantacinque/00=) incluso iva 10% da liquidarsi mediante fatturazione mensile per otto mensilità per l'importo di Euro 2.833,12 incluso Iva, la prima fattura dovrà essere emessa per il mese di ottobre e l'ultima per il mese di maggio.
- 2) Nel caso di visite guidate, viaggi di istruzione delle scuole o per necessità scolastiche richieste dall'Amministrazione, sono escluse nel canone mensile le uscite annuali che verranno eventualmente concordate ove necessario nelle modalità e nell'importo.
- 3) Con il corrispettivo predetto, da corrispondersi in rate mensili posticipate, l'appaltatore si intende compensato di ogni suo avere dall'amministrazione appaltante, senza diritto a nuovi o maggiori compensi.
- 4) Il ritardo del pagamento del canone che si prolunghi oltre sessanta giorni dalla data di assunzione al protocollo del Comune della fattura, salva l'ipotesi di contestazione formale, darà diritto all'appaltatore di richiedere gli interessi legali.

ART. 8

1. A titolo di cauzione definitiva, l'appaltatore dovrà presentare una polizza fidejussoria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché al rimborso di spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimenti, o cattiva gestione, o altro evento allo stesso imputabile.
2. E' fatta comunque salva per l'Amministrazione, ogni altra azione per fatti colposi dell'appaltatore, e del personale utilizzato nel servizio, ove la cauzione risultasse insufficiente.
3. L'appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione di quanto l'Amministrazione si sia dovuta avvalere su di essa, durante l'esecuzione del contratto. Ove l'appaltatore non provvedesse al reintegro della cauzione provvedere direttamente l'Amministrazione prelevando l'importo del canone di appalto.
4. La cauzione rimarrà vincolata sino al completo esaurimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
5. L'appaltatore è direttamente responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato dal personale, e comunque di qualsiasi danno alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'attività.

ART. 9

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio esclusivamente con proprio personale dipendente. Il personale addetto, data la delicatezza del servizio e il genere di utenza, dovrà espletare il servizio indossando apposita uniforme, risultare di ineccepibile moralità, indenne da condanne penali, abile dal punto di vista sanitario e mantenere un contegno ineccepibile, corretto e riguardoso, sia nei confronti dei passeggeri che nei confronti delle famiglie degli alunni. Tutti i conducenti dell'autobus dovranno comunque essere riconosciuti idonei all'Ispettorato della Motorizzazione Civile e muniti di idoneo CQC, come stabilito dal Codice della strada e dal relativo Regolamento, nonché dal D.M.: dei Trasporti 18/04/1977 e s.m.i.

ART.10

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a totale carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che

disponessero l'obbligo a carico dell'Amministrazione. L'appaltatore rinuncia esplicitamente ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

ART.11

1 - Per ogni infrazione nello svolgimento del servizio, salvo che il caso non rivesta carattere di gravità tale da comportare la rescissione del contratto, verrà applicata una penale proporzionale alla gravità dell'infrazione, sino ad un massimo del 10% del canone mensile.

2 - In caso di gravi e/o ripetute inadempienze, contestate per iscritto e, fatta salva sempre la possibilità dell'appaltatore di controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento della nota, si procederà con motivato atto di G.M., a disporre la rescissione del contratto, tenendo ed incamerando la cauzione prestata, a titolo di penalità e di indennizzo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventuali.

ART.12

Ogni controversia derivante dal presente appalto sarà sottoposta ad una Commissione composta da tre tecnici, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

ART.13

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere e/o subappaltare il servizio. La violazione della presente norma comporta, oltre i provvedimenti penali previsti dalle norme, l'incameramento della cauzione e la rescissione immediata del contratto.

ART.14

L'appalto in questione, dopo l'aggiudicazione, sarà formalizzato mediante sottoscrizione, da parte dell'appaltatore della determina del responsabile del Servizio e del presente capitolato speciale d'appalto.